

## ACCORDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI SOGGETTI AFFETTI DA MORBO CELIACO

Il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno 2000 presso la Regione Toscana Via di Novoli  
26 - Firenze

TRA

l'Assessore al diritto alla salute Claudio Martini

E

le rappresentanze della sezione regionale della Associazione Italiana Celiachia

PREMESSO

- che negli ultimi anni l'evoluzione delle conoscenze sulla celiachia hanno dimostrato che la malattia ha una frequenza maggiore di quanto ritenuto in passato;
- che è necessario provvedere ad istituire corsi di aggiornamento per medici di medicina generale, pediatri e farmacisti per una diagnosi sempre più precoce della malattia;
- che è indispensabile tenere nella dovuta considerazione i problemi degli assistiti che devono alimentarsi per tutta la vita con prodotti privi di glutine con particolare riferimento a:
  - 1) capillarità della distribuzione degli alimenti;
  - 2) disponibilità di una gamma di prodotti idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti;
  - 3) uniformità di trattamento dei celiaci sul territorio regionale .

CONCORDANO

### A) EROGAZIONE DEI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE - REGOLAMENTO

Le Aziende USL della Toscana provvedono alla assegnazione dei prodotti privi di glutine, nel proprio ambito territoriale, a favore di soggetti affetti da morbo celiaco e da dermatite erpetiforme secondo quanto disciplinato dal presente regolamento:

- 1) L'assistito, per fruire della erogazione dei prodotti privi di glutine deve presentare alla Azienda USL:
  - certificazione, rilasciata dalle UU.OO. competenti, che documenti l'avvenuto accertamento della forma morbosa;
  - programma terapeutico, rilasciato dal Medico di fiducia, contenente il fabbisogno quantitativo mensile, per tipologia, dei prodotti dietetici occorrenti e il periodo di validità dello stesso.

- 2) Le U.O. farmaceutiche delle Aziende USL forniscono i prodotti dietetici di cui al Programma terapeutico, entro limiti quantitativi determinati dal fabbisogno massimo per fascia di età come di seguito riportato. I prodotti erogabili sono quelli risultati economicamente più convenienti per l'Azienda a seguito di formali procedure di acquisto tra i prodotti riconosciuti qualitativamente idonei, tali da soddisfare le esigenze dell'assistito.

Fascia di età	Quantitativi massimi erogabili di alimenti senza glutine
a) Da 6 mesi a 3 anni	5 chilogrammi
b) > 3 anni fino a 8 anni	8 chilogrammi
c) oltre gli 8 anni	12 chilogrammi

- 3) L'assistito, qualora ritenga preferibile ricorrere al ritiro dei prodotti dietetici occorrenti, purchè ricompresi fra quelli riconosciuti idonei, presso una Farmacia convenzionata di libera scelta operante nella Azienda USL, viene autorizzato, previa richiesta scritta da inoltrare alla U.O. Farmaceutica territoriale con almeno un mese di anticipo. In questo caso l'utente viene autorizzato, in conformità al piano terapeutico e fino al raggiungimento del tetto individuale di spesa come di seguito determinato, a prelevare con cadenza di norma mensile, gli alimenti senza glutine delle Ditte di propria preferenza. Nelle consegne si terrà conto dell'arrotondamento più ravvicinato in funzione della più piccola confezione commerciale del prodotto richiesto.

**TETTI DI SPESA MASSIMA MENSILE**

Fascia di età	Importo (IVA esclusa)
a) Da 6 mesi a 3 anni	89.600
b) > 3 anni fino a 8 anni	143.300
c) oltre gli 8 anni	215.000

Nei casi in cui il piano terapeutico preveda un quantitativo mensile inferiore rispetto al massimo erogabile, i tetti di spesa di cui sopra sono ridotti di un importo pari a £. 5.000 per ogni Kg.

- 4) Le farmacie convenzionate rimettono distinta riepilogativa delle erogazioni effettuate, con cadenza trimestrale, al Servizio Farmaceutico dell'Azienda. Ai fini della liquidazione, i prodotti effettivamente dispensati dovranno essere documentati mediante l'apposizione delle relative fustelle a lettura ottica sul modulo predisposto dalla Azienda. Ogni consegna, deve essere controfirmata per ricevuta dal soggetto che effettua il ritiro. L'Azienda, sulla base della documentazione prodotta, rimborsa la farmacia entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, come da piano terapeutico e fino alla concorrenza economica del tetto massimo individuale definito in sede di autorizzazione. L'Azienda si riserva di effettuare i controlli più opportuni sul rispetto delle modalità di erogazione delle prestazioni erogate attraverso le farmacie, e di cui al presente regolamento.
- 5) Localmente le Aziende USL possono concordare con l'Associazione degli assistiti il permanere delle forme distributive in essere all'atto della stipula del presente accordo.

6) I prodotti dietetici senza glutine permessi sono tutti quelli registrati dal Ministero della Sanità come alimenti per celiaci.

I vari tipi di biscotti di uso corrente possono concorrere fino ad un massimo del 30% in peso delle quantità erogabili, salvo diversa prescrizione medica;

## B) AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI SANITARI DEL SSN

La Giunta regionale s'impegna ad inserire nella programmazione per l'anno 2000 dei corsi d'aggiornamento per i medici di medicina generale; un corso rivolto a due animatori per ciascuna Azienda USL, affinché questi siano in grado di svolgere successivamente un'adeguata azione formativa a livello periferico, cercando di coinvolgere il maggior numero di medici.

Per raggiungere tale fine la Giunta regionale si impegna anche a produrre materiale informativo sulla tematica, prevedendone anche delle edizioni valide per azioni di educazione sanitaria della popolazione.

## C) STUDI PER LA DEFINIZIONE DELL'INCIDENZA DELLA CELIACHIA

La Giunta regionale è impegnata a valutare le eventuali proposte avanzate dalla Associazione Italiana Celiachia relative alla realizzazione di una ricerca mirata alla valutazione dell'incidenza della Celiachia in Toscana.